

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE IX

Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado 75479/05 R.G.A.C., vertente

TRA

██████████ s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. ██████████

██████████, ██████████,

elettivamente domiciliati in Roma, via ██████████, presso lo studio dell'avv. Patrizia Giuffrè che, unitamente all'avv. Antonio Tanza (Foro Lecce), li rappresenta e difende in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione;

ATTORI-CONVENUTI IN VIA RICONVENZIONALE

E

Banca di Roma s.p.a., poi UniCredit s.p.a. (già denominata Minghetti Finanziaria s.p.a. conferitaria del ramo di azienda della ██████████);

CONVENUTO-CONTUMACE (a seguito della riassunzione)

E

██████████, società incorporante

s.p.a.,

in persona del presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t. ██████████ elettivamente domiciliata in Roma, via ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ che la



rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio in Verona Maurizio

INTERVENIENTE

NONCHÉ

, quale mandataria dell'

in persona del presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t. elettivamente  
domiciliata in Roma, via presso lo studio dell'avv. che la  
rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio in Verona Maurizio

INTERVENIENTE

OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

Procedimento assegnato a questo giudice nel giugno 2015; in decisione all'udienza in data 3.11.2016 (dopo la dichiarazione di interruzione del procedimento e successiva riassunzione), con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La s.r.l., quale titolare dei dedotti rapporti di conto corrente, e  
, quali fideiussori, convenivano in giudizio la poi incorporata in  
chiedendo, come precisato nella memoria ex art.183 V comma c.p.c. (all'epoca  
vigente):

-di dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c.,  
dell'art. 7, comma 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente  
n. 255157 (già n. 77050), nonché dei conti correnti nn. 79445, 455750, 895959 e di ulteriori conti  
secondari e collegati, oggetto del rapporto tra essa società attrice e l'ex  
(divenuto ), relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento



alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, di dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto, disponendo, in via sostitutiva, l'applicazione degli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.;

-di dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali di contratto, relative ai predetti rapporti bancari, avente ad oggetto la previsione della capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicate nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, di dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;

- di dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per commissioni sul massimo scoperto trimestrale non convenute e, comunque, prive di causa negoziale;

-di dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dei suddetti rapporti a seguito dell'illegittimo calcolo delle valute, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;

-di accertare, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti riguardo ai rapporti dedotti;

-previo accertamento del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari, di dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, in quanto eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;

-di condannare la banca convenuta alla restituzione, in favore di essi istanti, della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria;

-di dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale ed in particolar modo delle fideiussioni omnibus prestate da

-di condannare la banca, previo accertamento, a rettificare la illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato, riservando autonoma azione per il risarcimento dei danni;

di condannare, in ogni caso, la banca convenuta al risarcimento dei danni, in relazione agli artt.1337, 1338, 1366, 1376 c.c. e per l'ingiusta revoca dell'affidamento, da determinarsi in via equitativa.

La \_\_\_\_\_ successivamente incorporata in \_\_\_\_\_ si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, nonché, in via riconvenzionale, di condannare la



s.r.l., quale debitrice principale, nonché quali fideiussori, al pagamento della somma di euro 459.508,60, o la diversa somma accertata, oltre gli interessi al tasso del 7,125% dal 18.10.2005 al saldo monetaria.

tramite la mandataria e, successivamente la in proprio, quale società incorporante la società intervenivano del giudizio quale cessionari dei crediti in discussione, avanzando le domande già avanzate dalla

Interveniva, successivamente, in giudizio l' , quale ulteriore cessionaria del credito, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate dai precedenti istituti bancari.

Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte ed esperita perizia contabile con successive integrazioni.

Con l'ordinanza depositata in data 1.12.2006, era rigettato il ricorso ex art.700 c.p.c. avanzato in corso di causa dalla società attrice diretto ad ottenere l'immediata rettifica o revoca della segnalazione alla Centrale Rischio presso la Banca d'Italia relativa al credito vantato dalla Banca nei confronti di essa società, nonché l'istanza di ingiunzione di pagamento avanzata dalla Banca ai fini del pagamento del credito per l'importo di cui alla domanda riconvenzionale.

Rilevato che a seguito del decesso del proprio difensore, con conseguente interruzione del procedimento, l' , già , non si è nuovamente costituita in giudizio con altro difensore, né va dichiarata la contumacia, non potendosi dichiarare l'estromissione senza il consenso delle parti attrici (cfr.art.111 III comma c.p.c.).

Nel merito, va premesso che non è contestata la sussistenza dei rapporti contrattuali posti a base della domanda attorea e della domanda riconvenzionale avanzata dall'originaria creditrice e fatta propria dai successivi cessionari del credito.

In particolare, va premesso che le parti attrici hanno fatto riferimento al contratto di apertura di credito e di conto corrente n. 255157 (già n. 77050), nonché dei conti nn. 79445, 455750, 895959, mentre il creditore ha fatto riferimento al predetto conto corrente 255157 ed al contratto 18392, già 9029192 (cfr. estratti conto allegati).

Ciò detto, riguardo al rapporto di c/c n. 77050, poi divenuto 255157, dal contratto risulta la pattuizione degli interessi tramite il richiamo alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito, nonché la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi non in condizioni di reciprocità e non risulta una puntuale pattuizione scritta delle commissioni di massimo scoperto, spese e valute, mentre per i conti nn. 79445, 455750, 895959 non risulta alcuna pattuizione scritta del contratto e delle relative condizioni economiche.



Pertanto, in relazione ai contratti di conto corrente nn. 79445, 455750, 895959, rilevata la nullità della pattuizione non scritta -forma necessaria a pena di nullità (1284 c.c, 117 TUB)- delle condizioni relative alla capitalizzazione trimestrale, alle commissioni di massimo scoperto, agli interessi, alle spese ed alle valute da applicare, i saldi dei conti correnti in discussione vanno rideterminati depurati dalle spese, capitalizzazione, commissioni e valute non pattuite.

Riguardo agli interessi, questi vanno considerati nella misura legale, ex art.1284 c.c., in quanto rapporti di conto corrente (79445, 455750) stipulati prima del 9.7.1992 o di cui non vi è prova certa della stipulazione solo in data successiva (mancando il contratto-895959).

In relazione al rapporto di c/c n. 77050, poi divenuto 255157, anch'esso stipulato prima del 9.7.1992, riguardo all'applicazione di interessi ultralegali va rilevato come la clausola contenuta nel contratto in argomento, che, determinando il tasso di interesse richiamava quanto usualmente praticato dalle aziende di credito sulla piazza, è divenuta inoperante a partire dal 9.7.1992, data di entrata in vigore della nuova normativa bancaria (legge 154/1992 il cui contenuto sul punto è stato sostanzialmente riprodotto nell'art.117 D. Lgs. 385/1993).

Detto *ius superveniens*, che sanciva la nullità della suddetta clausola, in relazione ai contratti già conclusi i cui rapporti erano ancora in corso, ha impedito che la clausola in questione potesse produrre ulteriori effetti per l'avvenire.

Ciò detto, va rilevato che, condivisibilmente, la Corte di Cassazione, pur nella consapevolezza della irretroattività della normativa in parola e pur confermando la piena ammissibilità della *relatio*, per l'individuazione degli interessi applicabili ad un contratto, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed obiettivamente estrinseci, non considera sufficientemente univoca la clausola che si limiti ad un mero riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza, non consentendo, detta clausola, per la sua genericità, di stabilire a quale previsioni le parti abbiano concretamente inteso riferirsi (cfr., *infra multis*, Cass. 28.3.2002 n.4490).

Pertanto, per gli interessi applicati a seguito di pattuizione ultralegale, anche per detto rapporto di conto corrente, trattandosi di contratto sorto antecedentemente all'entrata in vigore della nuova disciplina, vanno applicati gli interessi al tasso legale ai sensi dell'art.1284 c.c..

Inoltre, anche per detto rapporto, il saldo andrà depurato da c.m.s., spese e valute, non risultando una puntuale pattuizione scritta delle predette condizioni economiche.

Né le nullità sopra rilevate possono ritenersi sanate dall'approvazione tacita degli estratti conto, in quanto l'approvazione dell'estratto conto concerne solo la realtà materiale ivi rappresentata e non già la validità del titolo giuridico sottostante alle partite di credito e debito che dal conto derivano.

In relazione alla disciplina degli interessi anatocistici (di cui risulta la pattuizione scritta nel rapporto di c/c n. 77050, poi divenuto 255157,), il principale riferimento normativo è l'art.1283 c.c.,



norma a carattere imperativo e di natura eccezionale con la quale si ammette l'anatocismo a particolari condizioni.

Infatti, detta norma limita la possibilità che gli interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi nella sola ipotesi di interessi dovuti per almeno un semestre e subordina detta produzione alla formulazione di una domanda giudiziale, che ne determina anche la decorrenza, o al perfezionamento di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi.

La disciplina sopra indicata può essere derogata ad opera di usi contrari, i quali essendo idonei a modificare la disciplina prevista dalla suddetta norma imperativa, non possono che essere gli usi normativi di cui agli artt. 1 e 8 delle disposizioni sulla legge in generale, mentre non può trattarsi di usi negoziali o interpretativi.

Si rileva, poi, che in materia di interessi anatocistici non hanno rilievo le norme bancarie uniformi in quanto esse non hanno natura normativa, ma solo natura negoziale, poiché consistono in proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dall'associazione alle banche associate.

Si ritiene, quindi, come condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. nn.3096/99, 2374/99, 12507/99), che la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente, adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952, costituisce uso negoziale e non normativo.

Come è noto perché una condotta consuetudinaria possa integrare la sussistenza di un uso normativo è necessaria la presenza nella stessa di due elementi: l'*usus*, consistente nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento e l'*opinio juris seu necessitatis* consistente nella convinzione che detto comportamento sia giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a norma già esistente o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico; invece, la suddetta periodicità della capitalizzazione, diversa rispetto a quella annuale applicata sui saldi attivi del cliente, seppur può considerarsi una condotta ripetuta in modo costante ed uniforme, non è connotata dai requisiti della *opinio juris seu necessitatis*.

Infatti, dalla comune esperienza emerge che i clienti delle banche si sono adeguati, nel tempo, all'inserimento della predetta clausola impositiva degli interessi anatocistici a cadenza trimestrale, non in quanto ritenuta conforme a norme già esistenti o che sarebbero dovute esistere nell'ordinamento, ma in quanto comprese in moduli predisposti dall'istituto di credito, in conformità alle direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari, subendo, in tal modo, una evidente disparità di trattamento (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n.21095/04).

Si ritiene, inoltre, che detta ricognizione correttiva in ordine alla nullità delle clausole anatocistiche, in quanto contrarie alla norma imperativa di cui all'art.1283 c.c., ha una portata



retroattiva non potendo la validità di dette clausole avere come fonte esclusiva una precedente giurisprudenza sul punto non condivisibile.

Si rileva, poi, che l'art.25 del D.Lgs. n.342/99, ad integrazione dell'art.120 T.U.B. ha introdotto la regola della medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori nelle operazioni di conto corrente, obbligo confermato dalla delibera del CICR del 9.2.2000 (G.U. 22.2.2000 n.43) a cui era stata demandata l'individuazione dei criteri e delle modalità da seguirsi in materia di produzione di interessi anatocistici attenendosi al criterio di un trattamento paritario.

Peraltro, la norma transitoria di cui al terzo comma dell'art.25 del D.Lgs. citato, che sanciva la validità della clausola anatocistica trimestrale per gli interessi maturati prima dell'emissione della delibera del CICR, è stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega con la sentenza della Corte Costituzionale n.425 del 2000.

Né può ritenersi fondata la tesi che, applicando al contratto di conto corrente bancario le norme del rapporto di conto corrente, sostiene che la capitalizzazione trimestrale sia connaturata alla struttura di detto contratto.

In particolare detta tesi sostiene che la capitalizzazione sia una naturale conseguenza della periodica chiusura del conto corrente in quanto - avendo le parti, in forza dell'art.1831 c.c., la facoltà di richiedere l'immediata chiusura del conto con la liquidazione del saldo, nonché, ai sensi dell'art.1833 c.c., il diritto di recedere dal contratto di conto corrente a tempo indeterminato ad ogni chiusura del conto- la mancata richiesta di pagamento del saldo al verificarsi della chiusura del conto pone il saldo medesimo, comprensivo degli interessi sino ad allora maturati, quale prima rimessa di un nuovo conto (con rinnovazione del contratto a tempo indeterminato ex art.1823 c.c. secondo comma) sulla quale decorrono gli interessi convenzionali o legali ai sensi dell'art.1825 c.c..

L'infondatezza di detta tesi si argomenta dalla circostanza che, a prescindere dall'applicabilità delle suddette norme al contratto di conto corrente bancario (gli articoli predetti non sono menzionati dall'art.1857 c.c.) è pacifico che, una volta intervenuta la chiusura del rapporto di conto corrente bancario, viene meno il diritto della banca al calcolo anatocistico previsto contrattualmente, evidenziandosi che lo stesso art.1825 c.c., presuppone, comunque, la vigenza del rapporto contrattuale.

Pertanto, il saldo debitorio, dovendosi escludere qualsiasi ultrattività della clausola di capitalizzazione trimestrale, si risolve in un semplice debito di valuta soggetto alla disciplina tipica delle obbligazioni pecuniarie.

Inoltre, il pagamento degli interessi anatocistici da parte del cliente, a seguito della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non può nemmeno considerarsi adempimento di una obbligazione naturale.



Infatti, nel caso di specie, non vi sono i presupposti per l'applicazione della *soluti retentio*, che riguarda la prestazione spontaneamente prestata in esecuzione di doveri morali e sociali ai quali il soggetto si sente vincolato, in quanto, per come detto, il pagamento da parte del cliente degli interessi anatocistici alle banche era espressione solamente di un mero adeguamento, nel tempo, all'inserimento della clausola impositiva degli interessi anatocistici in questione, poiché compresa in moduli predisposti dall'istituto di credito ed insuscettibile di negoziazione individuale, la cui sottoscrizione costituiva presupposto indefettibile per accedere al servizio bancario desiderato.

Va rilevata, poi, come anche in questo caso deve ritenersi l'irrilevanza della mancata tempestiva contestazione degli estratti conto trasmessi dalla Banca al cliente, in quanto detta mancata contestazione rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti soltanto sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano le partite inserite nel conto.

Nel caso di specie, trattandosi di contratto di conto corrente antecedente al 2000 e non essendovi prova, successivamente all'emissione della suddetta delibera CICR, di una comunicazione al cliente da parte della banca circa il sostanziale mutamento (ai fini dell'adeguamento contrattuale alla delibera CICR) della pattuizione contrattuale relativa alla disciplina della capitalizzazione degli interessi, si ritiene che detta capitalizzazione non sia applicabile al rapporto di conto corrente in oggetto anche successivamente all'anno 2000.

Ciò detto, va osservato che dalla perizia espletata, come integrata, condivisibile per analiticità e coerenza, il saldo di detti conti, depurati dalla capitalizzazione trimestrale, dalle c.m.s., dalle spese e valute e con l'applicazione degli interessi legali risulta un credito a favore della società correntista di complessivi euro 180.071,75.

Sul punto, si ritiene condivisibile il metodo di calcolo adottato dal perito in quanto il più idoneo ad evitare effetti duplicativi degli storni effettuati.

In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, va, detratto, da detto saldo l'importo di euro 52.890,15 pari a quanto dovuto dalla società attrice all'istituto di credito, in base al relativo estratto conto allegato, in virtù del rapporto n.18392.

Infatti, come emerge sin dal primo elaborato peritale, le competenze maturate su detto conto erano girocontate sul conto 25517 (di cui si è già detto circa la depurazione del saldo) e, pertanto, il saldo negativo di detto conto riguarda solo la sorte capitale.

Per quanto detto, residua un complessivo credito in favore della società, e non anche dei fideiussori, di euro 127.181,60.

In conseguenza di quanto accertato, rilevato che gli istituti di credito intervenuti si sono resi cessionari del credito e non del contratto e che, conseguentemente, l'indebito accertato è imputabile





all' \_\_\_\_\_, già \_\_\_\_\_, quest'ultima va condannata alla restituzione in favore della sola società attrice dell'importo di euro 127.181,60, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Al riguardo, va rilevato che si ritiene fa decorrere gli interessi dalla domanda ex art.2033c.c., dovendo considerare che entrambe le parti erano consapevoli della nullità di pattuizioni non scritte, nonché dovendo ritenere la buona fede della banca in relazione alle clausole di richiamo agli usi su piazza e di capitalizzazione trimestrale, essendo pattuizioni che all'epoca della stipula dei contratti erano ritenute legittime.

Detta somma non va rivalutata trattandosi di debito di valuta (l'ammontare risulta sin dall'origine predeterminabile) e considerato il rapporto tra la remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione.

Per quanto detto, va rigetta la residua domanda riconvenzionale avanzata dalla società convenuta e dalle società intervenute.

In conseguenza dell'accertamento dell'insussistenza di un debito della società attrice in ordine ai rapporti in discussione, vanno dichiarate estinte le dedotte fideiussioni prestate da \_\_\_\_\_

in favore della società attrice e va ordinato all'istituto di credito titolare del presunto credito di provvedere alla cancellazione del nominativo della società alla Centrale Rischi.

Va rigettata ogni domanda relativa all'eventuale applicazione di interessi usurari in quanto tale applicazione non è stata riscontrata in perizia e va rigettata la domanda risarcitoria attorea in quanto generica e non provata.

A seguito della parziale reciproca soccombenza e della particolare natura della questione, si ritiene di compensare tra le parti le spese della fase cautelare e, per due terzi, le spese di lite, condannando la società convenuta e le società intervenute, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti attrici, da distrarsi al procuratore antistatario, per il residuo terzo e ponendo definitivamente a carico di dette società le spese di perizia.

In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.

P. Q. M.



Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

accertata la nullità della pattuizione delle condizioni economiche dei contratti di conto corrente in discussione, depurati i saldi di conto corrente a seguito dell'accertata nullità, previa compensazione dell'importo di euro 52.890,15, condanna l' \_\_\_\_\_, già \_\_\_\_\_,

alla restituzione in favore della \_\_\_\_\_ dell'importo di euro 127.181,60, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;

dichiara estinte le dedotte fideiussioni prestate da \_\_\_\_\_ in favore della società attrice;

ordina all' \_\_\_\_\_ di provvedere alla cancellazione del nominativo della società alla Centrale Rischi;

rigetta le residue domande avanzate dalle parti;

compensa tra le parti le spese della fase cautelare e per due terzi le spese di lite;

condanna \_\_\_\_\_ già \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, società incorporante l' \_\_\_\_\_, e l' \_\_\_\_\_ alla rifusione, in solido, in favore della \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ i, da distarsi

al procuratore antistatario, del residuo terzo delle spese di lite da calcolarsi sulla complessiva somma liquidata in euro 24.000,00, per compensi, oltre il rimborso delle spese genarli, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ponendo definitivamente a carico dell' \_\_\_\_\_, già \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, dell' \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, società incorporante l' \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, e dell' \_\_\_\_\_ le spese di perizia.

Roma, 8.4.2017

Il Giudice

Alfredo Landi

